

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su disposizione del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e produzione dell'atto di conferimento dello stesso o di altra documentazione idonea a provare il potere di rappresentanza;
- c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- e) i dati identificativi del difensore della parte.

2. La domanda può contenere:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) dati identificativi degli eventuali tecnici che assisteranno la parte nel procedimento;
- c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento;

In ipotesi di mediazione demandata dal giudice, alla domanda deve sempre essere allegata copia dell'ordinanza.

3. La domanda di mediazione e la dichiarazione di adesione al procedimento devono essere inviate all'ODM - anche per il tramite dell'avvocato che assiste la parte - per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: mediazione@ordineavvocatipc.it.

4. La domanda e la dichiarazione di adesione devono essere compilate, esclusivamente, utilizzando il modulo predisposto dall'ODM,

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata, fatta salva la possibilità di eventuali variazioni, in virtù di rideterminazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 3 - La segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione direttamente o tramite strutture o personale di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione. Qualora la domanda non contenga esatta indicazione di tutti gli elementi elencati all'art. 2 co. 1, la Segreteria non procederà alla designazione del mediatore, invitando la parte istante ad effettuare la dovuta integrazione entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente detto termine, non si darà corso alla procedura, senza restituzione delle spese di avvio versate.

4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti:
 - la domanda di mediazione;
 - il nominativo del mediatore designato;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno sette giorni prima dell'incontro, la propria adesione e a partecipare personalmente al procedimento.

5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

6. Ove le parti invitate non abbiano aderito al procedimento il mediatore redigerà il verbale di mancata conciliazione per mancata adesione delle parti invitate, alla presenza delle parti istanti, condizione necessaria ai fini del rilascio della copia del verbale di mancata partecipazione. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 e 2 del D. L. Vo 28/2010 la Segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione. Le parti istanti o le parti invitate - che abbiano comunicato adesione al procedimento e versato la dovuta indennità - impossibilitate, per comprovate ragioni, a partecipare all'incontro, possono chiedere la fissazione di un nuovo incontro.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza o in altri locali del Tribunale di Piacenza messi a disposizione per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

3. Il procedimento di mediazione potrà svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti telematici, secondo quanto previsto dall'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. L'ODM designa il mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, fra i nominativi inseriti nell'apposito elenco.

4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico o i motivi della mancata accettazione.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, o in ipotesi di perdita di capacità o dei requisiti in capo al mediatore.

10. Qualora la controversia lo renda necessario, a richiesta delle parti, l'Organismo può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. Le parti possono, altresì, nominare detto esperto, di comune accordo. L'esperto dovrà indicare, in forma scritta, il compenso richiesto, prima dell'inizio delle operazioni peritali, che potranno avere avvio solo nell'ipotesi in cui almeno una delle parti si obblighi a sostenere integralmente detto onere. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. L'utilizzo, in un eventuale futuro giudizio, della relazione predisposta dall'esperto, è subordinato al consenso preventivamente espresso da entrambe le parti, in forma scritta, nel verbale in cui si affida l'incarico.

Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato o che eserciti negli stessi locali, ovvero sia a lui legato da rapporti familiari.

c) quando ricorra una delle ipotesi di ricsuzione prevista dal codice di rito

2. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

3. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo, obbligandosi a rispettare le norme del nuovo Codice Deontologico Forense che disciplinano l'attività dell'avvocato che svolge la funzione di mediatore.

Art. 7 - Riservatezza (artt. 9 e 10 D. Lgs 4.03.2010 n. 28/2010)

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, inoltre sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio, ai sensi dell'art.10 d.lgs. n.28/2010.

5. Il mediatore non può deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

6. Il mediatore non è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza solo nell'ipotesi in cui ricorra:

- A. obbligo di legge in tal senso;
- B. pericolo concreto di pregiudizio alla vita o alla integrità fisica di una persona;
- C. pericolo concreto di essere sottoposto ad un procedimento penale.

Art. 8 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Fermo quanto previsto all'art. 1 comma 3, al primo incontro le Parti devono partecipare personalmente e solo in casi eccezionali possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale munito dei necessari poteri. Detti poteri devono essere conferiti con atto scritto, avente tutti i necessari requisiti, sia formali che sostanziali. La procura deve riportare il potere di partecipare ad ogni fase del procedimento di mediazione e di concludere e sottoscrivere accordi per la conciliazione della controversia.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo e, a richiesta, anche di una sola parte, il mediatore darà atto nel verbale della posizione espressa da ciascuna di esse in merito alla possibilità di prosecuzione, senza indicazione alcuna delle motivazioni sottese alla posizione assunta.

Se, al termine del primo incontro, le parti decidono di procedere con la mediazione, devono corrispondere le spese di mediazione per intero e queste sono dovute in solido da ciascuna parte. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3. Il mediatore, d'intesa con le parti, qualora entrambe abbiano prestato assenso alla prosecuzione, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4. Quando le parti non raggiungano un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.

5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

- a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,

ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire all'ODM, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 9 Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando al termine del primo incontro almeno una delle parti esprima parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione;
- d) quando nel corso del procedimento una o più parti dichiarino di non aver più interesse a proseguire;
- e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- f) quando la conciliazione non riesce;
- g) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti, in merito al superamento di detto termine;
- h) quando si verifichi il recesso dell'Organismo, ai sensi del successivo art.10 co. 6, a causa del mancato pagamento delle indennità dovute, sebbene entrambe la parti abbiano prestato assenso alla prosecuzione.

2. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso il nuovo Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il verbale verrà rilasciato in seguito all'avvenuto pagamento delle spese di avvio e indennità di mediazione dovute per la singola procedura.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

Art. 10 - Indennità

1. L'indennità, costituita dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione, comprende anche il compenso dovuto ai mediatori.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura*.

2. È dovuto a parte, l'eventuale compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 10.

3. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto qualora, al termine del primo incontro, le parti decidano di procedere con la mediazione. Le spese sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma

della medesima tabella allegata:

- a) può essere aumentato fino al 20% in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato del 10 % in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 28/2010;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi 6 scaglioni, e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti nel presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- 4.** Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari.
- 5.** Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. L'Organismo si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di un unico centro di interesse.
- 6.** Salvo che per i procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 5, comma 1 e 2 D. Lgs. 28/2010, il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM. L'Organismo potrà provvedere alla restituzione delle indennità, eventualmente già versate, alla parte alla quale non sia addebitabile la causa di recesso.
- 7.** Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. L'Organismo si riserva di richiedere alla parte istante la rideterminazione del valore indicato, qualora non sia rispettato detto criterio. L'indennità complessiva dovuta per il procedimento - nel caso in cui il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla sua stima - è determinata dall'ODM. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore di riferimento risulta diverso da quello dichiarato dalle parti, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 8.** L'ODM potrà rideterminare ogni tre anni l'ammontare delle indennità.
- 9.** Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, in caso di richiesta dell'ODM la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
- 10.** Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo taluna delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 11- Tirocinio assistito

1. L'organismo di mediazione consente lo svolgimento del tirocinio assistito di cui all'art. 4, co. lett. b) del D.M. 180/2010 e successive modificazioni.
2. Per accedervi i mediatori interessati debbono inoltrare apposita richiesta scritta all'Organismo di Mediazione che consentirà l'espletamento del tirocinio in forma gratuita.

Art. 12 – Adempimenti e responsabilità delle parti. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - la qualificazione della natura della controversia;
 - la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del presente Regolamento;
 - l'indicazione del valore della controversia, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 co.7, e l'indicazione della competenza territoriale;
 - l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
 - la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
 - la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti la richiesta di gratuito patrocinio.
- L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante;
- mancata designazione del mediatore nell'ipotesi in cui la domanda non contenga le necessarie indicazioni previste dall'art. 2 co. 1 e non venga integrata come previsto dall'art. 3 co.3;
- ritardata effettuazione delle comunicazioni per necessità di integrazione della domanda carente delle dovute indicazioni previste dall'art. 2 co.1.

2. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare, ulteriormente rispetto all'attività dell'organismo, a propria cura, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

**TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE PER OGNI PARTE
(MEDIAZIONI VOLONTARIE)**

**VALORE DELL'AFFARE
SPESE**

*

DA	A	
0	1.000	€ 65,00
1.001	5.000	€ 130,00
5.001	10.000	€ 240,00
10.001	25.000	€ 360,00
25.001	50.000	€ 600,00
50.001	250.000	€ 1.000,00
250.001	500.000	€ 2.000,00
500.001	2.500.000	€ 3.800,00
2.500.001	5.000.000	€ 5.200,00
5.000.001		€ 9.200,00

SPESE DI AVVIO PER OGNI PARTE *

€ 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 €

€ 80,00 per le liti di valore superiore a 250.000,00 €

* (a cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge)